



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

UFFICIO STAMPA

Siglato accordo AIFA, Regione Lazio, ISS per la promozione e la tutela della salute

L'Agenzia Italiana del Farmaco, nell'ambito del suo mandato istituzionale di tutela del diritto alla salute dei cittadini, di mantenimento dell'unitarietà del sistema farmaceutico e di promozione degli investimenti in ricerca e sviluppo, ha stipulato un accordo di collaborazione con la Regione Lazio e l'Istituto Superiore di Sanità.

Il protocollo, siglato oggi dal Direttore Generale Prof. Guido Rasi, dalla Presidente Renata Polverini e dal Presidente Prof. Enrico Garaci, è volto a sviluppare sinergie nel settore farmaceutico, anche attraverso progetti di ricerca su attività e servizi di specifica competenza.

A questo proposito, il Direttore Generale dell'Aifa Guido Rasi ha dichiarato: "L'AIFA è da sempre impegnata a collaborare con le Regioni per condividere gli strumenti di accesso alle cure e di controllo dell'appropriatezza della spesa farmaceutica. Questo accordo quadro impegna l'Agenzia con l'ISS a promuovere gli investimenti per le sperimentazioni cliniche e con la Regione Lazio ad individuare quella rete di eccellenza che costituisce il primo elemento di attivazione per questo tipo di

investimenti. Inoltre la rinnovata capacità ispettiva dell'AIFA consentirà la competizione di investimento in siti produttivi sul territorio regionale, già tradizionalmente florido rispetto ad altre localizzazione europee”.

Di seguito il testo dell'accordo:

Art. 1

Oggetto del presente accordo è la collaborazione istituzionale tra ISS, AIFA e Regione Lazio finalizzata all'affiancamento, in materia di politica del farmaco, nell'ambito delle competenze regionali di tutela e di promozione della salute, anche attraverso specifici progetti di ricerca e/o accordi di collaborazione su attività e servizi nei diversi settori di specifica competenza.

Art. 2

L'ISS, l'AIFA e la Regione Lazio realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo e non di ruolo che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili di progetto, nonché alle proprie dotazioni strumentali e alle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci di previsione.

Le parti metteranno a disposizione proprio personale in relazione alle singole iniziative che saranno attivate.

Art. 3

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 viene costituito un Comitato paritetico di coordinamento costituito da soggetti designati, sino ad un numero massimo di tre, da ciascuna parte del presente accordo.

La designazione avverrà con atto separato.

Art. 4

Sulla base delle proposte scaturite dal Comitato paritetico di coordinamento si potrà procedere alla stipula di specifiche convenzioni attuative per la realizzazione delle attività che di volta in volta saranno identificate.

Art. 5

La durata del presente accordo è stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata previo consenso scritto di tutte le parti.

Art. 6

[...]

Art. 7

[...]

Art. 8

[...]